

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2824-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(DI MAIO)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(GUERINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(BONAFEDE)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GUALTIERI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020

---

*Presentato l'11 dicembre 2020*

---

(Relatore: **MIGLIORE**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2824, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020;

rilevato come l’Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, a contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, a supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d’Africa, nonché a promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell’approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s’inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2824, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020;

ricordato che:

la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti risale ad un'intesa bilaterale siglata il 30 aprile 2002, ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, e scaduta il 31 maggio 2014;

Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso, con i suoi porti che servono anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale ed è base militare di numerosi Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Cina, la Francia e la Germania;

dal 2013 è operativa a Gibuti una base italiana nell'ambito della missione dell'Unione europea *Atalanta*, volta a prevenire e reprimere gli atti di pirateria internazionale lungo le coste degli Stati del Corno d'Africa;

proprio in considerazione della presenza militare italiana sul territorio di Gibuti, nelle more di una nuova intesa regolatrice volta a sostituire quella scaduta nel 2014, fu siglato uno Scambio di Note, entrato in vigore il 14 febbraio 2015, che ha provveduto a regolare le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare;

rilevato che l'Accordo in esame, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, regola nuovamente la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti, nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le rispettive Forze armate, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

richiamato, in particolare, l'articolo 7 dell'Accordo che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, e stabilisce, altresì, che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2824, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo;

appare, altresì, necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: dall'anno 2020 con le seguenti: dall'anno 2021;*

*sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;*

*sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021.*

**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

**PARERE FAVOREVOLE**

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

*Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

*Identico.*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno **2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2021-2023**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2021**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico.*

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

PAGINA BIANCA



\*18PDL0146020\*